



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA CARRIERA ALIAS PER STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTE/I ALL'UNIVERSITÀ DI URBINO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 741/2024 del 31 ottobre 2024) In vigore dal 1 novembre 2024

ART. 1 – FINALITÀ'

1. La finalità del presente Regolamento è garantire il benessere psico-fisico delle studentesse e degli studenti nonché favorire la realizzazione di un ambiente di studio inclusivo, sempre ispirato al valore fondante della pari dignità delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione di genere.
2. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'assegnazione di identità alias. L' *identità alias* coincide giuridicamente con quella già attivata al momento dell'immatricolazione; resta attiva fintantoché prosegue la carriera di studio, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente.

ART. 2 – DESTINATARI/E

1. La studentessa o lo studente dell'Ateneo che desideri utilizzare un nome elettivo diverso da quello anagrafico e corrispondente alla percezione soggettiva della propria identità di genere, potrà richiedere al Rettore l'assegnazione di un'identità alias, valida unicamente all'interno dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

ART. 3 – ASSEGNAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

1. L'assegnazione dell'identità alias avviene successivamente all'immatricolazione o all'iscrizione a successivi anni accademici, mediante la sottoscrizione congiunta (allegato A) da parte del/la richiedente e del Direttore Generale, delegato dal Rettore, di un accordo confidenziale.
2. A seguito della sottoscrizione dell'accordo, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo assegna alla persona richiedente un'identità alias, composta dal cognome anagrafico e dal nome elettivo scelto dallo/a stesso/a. L'identità alias è associata alla matricola universitaria del/della richiedente all'interno dei sistemi informatici in uso in Ateneo. L'Università assegna, pertanto un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, al fine del rilascio del badge virtuale e di un nuovo account alias da utilizzare per le comunicazioni istituzionali. Il Badge Virtuale, dovrà essere utilizzato per il riconoscimento in sede d'esame a tutela della privacy e la/il richiedente potrà richiedere la sostituzione della foto già caricata sui gestionali.
3. I dati relativi alla carriera universitaria, conservati negli archivi informatici e cartacei di Ateneo, saranno in ogni caso riconducibili univocamente all'identità legale della studentessa o dello studente.
4. Per la proclamazione in sede di laurea verrà utilizzato il nome elettivo indicato nell'identità alias, mentre la verbalizzazione della prova finale si effettuerà esclusivamente con il nome anagrafico.



5. L'Università degli Studi di Urbino nomina un referente delle Segreterie Studenti, incaricato della gestione amministrativa della carriera alias. Tutte le predette attività dovranno svolgersi in contesti riservati e senza occasioni di confronto con il pubblico.

ART. 4 – RILASCIO CERTIFICAZIONI

1. Nel rispetto della normativa di riferimento, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo rilascia, su richiesta della studentessa o dello studente, idonea certificazione relativa alla carriera universitaria riferita all'identità legale del/la medesima/o. L'Università degli Studi di Urbino non produrrà alcuna attestazione o certificazione riferita all'identità alias.
2. La persona richiedente dovrà rilasciare eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera universitaria, esclusivamente con riferimento alla propria identità anagrafica

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

1. La persona richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al/la referente, di cui al precedente art. 3, l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Università degli Studi di Urbino che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale), al fine di verificare e concordare con le/i referenti di tali attività, ove possibile, l'eventuale utilizzo della propria identità elettiva.
2. La persona richiedente si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al/la referente l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale.

ART. 6 – VIOLAZIONI

Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che La persona richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento e dall'accordo confidenziale, l'identità alias, con disposizione del Direttore Generale al/la referente, sarà immediatamente bloccata in via cautelare.

ART. 7 – VALIDITA' DELL'ACCORDO CONFIDENZIALE

1. L'Accordo confidenziale ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla data indicata nell'accordo stesso. L'accordo si intenderà tacitamente rinnovato a seguito della nuova iscrizione effettuata da parte della persona richiedente per l'anno accademico successivo.
2. La carriera alias viene disattivata con il passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164, attribuisca al/la richiedente un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. L'anagrafica della carriera del/la richiedente viene quindi aggiornata sulla base



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

del dispositivo della sentenza medesima. La carriera alias può essere disattivata in ogni momento a semplice richiesta dell'interessata/o.

3. Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera faranno riferimento ai dati anagrafici i del/la richiedente; con tali dati anagrafici saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

4. Qualora la sentenza di cui al comma 2 intervenga successivamente al conseguimento del titolo finale, i suddetti documenti potranno essere aggiornati, su richiesta dell'interessata/o al Rettore inoltrata al/la Responsabile del Settore Segreterie Studenti. L'Università di Urbino Carlo Bo provvederà, a seguito di un Decreto Rettorale, alla ristampa della pergamena con il nome aggiornato, senza alcuna annotazione.

ART. 8 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

1. L'Università Carlo Bo tratterà i dati indicati nell'accordo secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il personale dell'Università di Urbino Carlo Bo che interviene nel procedimento relativo alla carriera alias è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto nell'Albo Ufficiale di Ateneo
2. È altresì reso pubblico sul sito web di Ateneo.